



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2003/10/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e 2003/18/CE di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 2403 /292/06 del 26 gennaio 2006

**La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano**

Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dalla legge 22 febbraio 1999, n. 25, il quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine, tra gli altri, agli schemi di decreti legislativi nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro venti giorni dalla richiesta di parere, disponendo altresì che, qualora la Conferenza, nel termine di venti giorni, non esprima il parere, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 novembre 2005, nel testo pervenuto il 14 novembre 2005 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome il 15 novembre 2005;

CONSIDERATO che il provvedimento indicato in oggetto, adottato ai sensi della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), intende dare attuazione alle direttive 2003/10/CE e 2003/18/CE relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di derivanti dall'esposizione al rumore ed all'amianto durante il lavoro, il cui termine di recepimento è fissato, rispettivamente, per il 15 febbraio 2006 e per il 15 aprile 2006;

CONSIDERATO che, con detto provvedimento il Governo ha ritenuto opportuno di procedere ad una integrazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, con l'introduzione di due Titoli, V-bis (Protezione da agenti fisici) e VI -bis (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto);

P. Col.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, per l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 13 dicembre 2005, che è stata rinviata su richiesta del Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni e condivisa dalla Commissione Lavoro delle Regioni per approfondimenti;

CONSIDERATO altresì che il provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 15 dicembre 2005, non è stato trattato e che il Ministro per le politiche comunitarie ha preso atto del mancato parere delle Regioni;

VISTA la nota del 27 dicembre 2005 con la quale il Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea ha comunicato che, a causa dell'urgenza di concludere l'iter di approvazione di tutte le direttive contenute nella legge comunitaria, il parere della Conferenza sarà valutato se espresso in tempo utile e che, ai fini del previsto parere è stata convocata una riunione tecnica per il 23 gennaio 2006;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 gennaio 2006 il rappresentante della Regione Lazio ha riferito, a nome del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di lavoro, di non avere osservazioni sul testo del provvedimento e che il rappresentante della Regione Emilia Romagna, a nome del Coordinamento tecnico regionale in materia di salute, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica riferite alla direttiva 2003/10/CE sul rumore, condiviso a livello tecnico da tutte le Regioni, riservandosi di far pervenire un documento di proposte di modifica in ordine alla direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, non successivamente pervenuti;

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione sono state esaminate le osservazioni regionali, formalizzate nel citato documento tecnico, sul quale il Ministero del lavoro si è riservato risposta in sede politica, mentre ha accolto le proposte di modifica relative ai seguenti articoli:

- art. 49-quinquies, comma 3, aggiungere dopo le parole " del lavoratore." il seguente periodo: "Tali metodi e strumentazioni consentono di determinare i parametri di cui l'articolo 49-ter e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all'articolo 49-quater";
- art. 49-quinquies, comma 4, così riformulato e concordato in sede tecnica:
" 4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica, si presumono adeguati ai sensi del comma 3."

CONSIDERATO altresì che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inoltre espresso contrarietà in ordine alla richiesta di inserimento di un comma bis all'articolo 49-quinquies, in quanto non aderente alla direttiva comunitaria e che è stata espressa riserva di approfondimento da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali, sulle proposte di modifica relative alle sanzioni (articolo 4);

P. Cori



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, il Ministro per le politiche comunitarie nel prendere atto del documento regionale, si è riservato la possibilità, ove possibile, di accogliere le richieste delle Regioni ivi contenute;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2003/10/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e 2003/18/CE di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, salvo l'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

*SP
SP. tall*

Al. A

26/1/06
conseg. in
seduta

P. Cuy-



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2003/10/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) e 2003/18/CE di modifica della direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento dei seguenti emendamenti:

AMIANTO:

Art. 59 bis, comma 1.

Dopo le parole "*il rischio di esposizione*" inserire "*per i lavoratori*"; dopo le parole "*ad amianto, quali manutenzione*", inserire "*incapsulamento, confinamento,*".

Art. 59 quaterdecies, comma 3.

Dopo le parole "*Possano essere addetti alla*" inserire "*manutenzione, incapsulamento, confinamento, rimozione, dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti*".

Art. 59 quinquies, comma 2.

Dopo le parole "*superato nell'aria dell'ambiente di lavoro*", inserire "*non si applicano gli articoli 59 - quindicies e 59 - sexdecies, comma 2,*".

Art. 59 quinquies, comma 2 bis.

inserire il seguente comma *2.bis*:

"Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio stabilisce, previa consultazione delle parti sociali ed in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 2."

Art. 59 sexies, comma 1.

Dopo le parole *"Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59 - bis"* inserire *"e 59 quinquies comma 2,"*.

Art. 59 octies, comma 3, punto c)

Alla fine del comma inserire le parole *"e adeguati dispositivi di protezione individuale"*.

Art. 59 octies, comma 3, punto g)

Sopprimere le parole *"l'equipaggiamento protettivo"* e sostituire con *"i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in locali a tale scopo destinati e controllati e puliti dopo ogni utilizzazione"*;

sopprimere l'ultimo periodo e sostituire con *"siano prese misure per riparare o sostituire i dispositivi di protezione individuale difettosi prima di ogni utilizzazione, come richiamato dal Titolo IV "Uso dei dispositivi di protezione individuale"*.

Art. 59 duodecies, comma 4, punto c)

Alla fine del comma inserire: *"in matrice friabile e dell'amianto in matrice compatta in ambiente confinato secondo le modalità tecniche previste dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994"*;

Art. 59 duodecies, comma 5.

Sopprimere il comma e sostituire con il seguente:

"Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, per una valutazione preventiva, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro 30 giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 2, i datori di lavoro possono

P. Coy

eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente Decreto."

Art. 59 quindices, comma 2, punto b)

Sostituire le parole "*almeno una volta ogni tre anni*" con le parole: "*almeno una volta all'anno*".

Art. 4, comma 1, punto b)

Dopo le parole: "*11, primo periodo;*" aggiungere le seguenti: "*59 - quinquies, comma 1 e 4*"

Art. 4, comma 1, punto c).

Sostituire le parole "*commi da 1 a 4*" con le parole "*commi da 1 a 5*".

RUMORE:

Art. 49 septies comma 2

Sopprimere e sostituire con il seguente: "*Nel caso in cui il superamento dei valori limite di esposizione non possa essere evitato con le misure di cui all'art. 49 sexies, il datore di lavoro verifica che l'effettiva attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuali dell'udito tenuto conto delle reali modalità di impiego da parte dei lavoratori sia sufficiente a rispettare, tenuto conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali dell'udito, i valori limite di esposizione*".

Art. 4 Sanzioni:

al comma 2, lettera a), dopo le parole "*49 sexties*" sopprimere "*comma 2*";
al comma 2, lettera a) dopo le parole "*49 septies*" sopprimere "*comma 1*".

Roma, 26 gennaio 2006

P. Cor-